

N. R.G. 2017/9982



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

*Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Dei  
Cittadini Dell'Unione Europea*

Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei seguenti magistrati

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| dott. Tania Vettore   | Presidente       |
| dott. Maddalena Bassi | Giudice Relatore |
| dott. Paola Salmaso   | Giudice          |

nella causa iscritta al **N. 9982/2017 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del  
D. Lgs. n. 25/2008 depositato da:

..... con l'avv. VALLINI VACCARI  
RICCARDO ,

ricorrente,

**contro**

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA** (c.f. 94026160278),

resistente,

**e con l'intervento**

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
DI VENEZIA,**

interveniente,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**



1) Il ricorrente, nato in Nigeria ad Agbor (Delta State) il 1.1.1981 ha impugnato il provvedimento del 24.8.2017 , notificato il 5.9.2017 reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di .... ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Egli ha dedotto di aver lasciato il proprio Paese per poter ricevere in Italia le cure necessarie dopo aver subito un incidente stradale nel corso del quale sua madre perdeva la vita.

Con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che la vicenda narrata, seppur coerente e plausibile, non rientra tra le ipotesi per le quali è previsto il riconoscimento dello status di rifugiato e stante l'assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2) In punto di diritto, occorre premettere che il D.Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella *vis persecutoria* posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla *vis persecutoria* mediante il riconoscimento



della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.

È, quindi, definito rifugiato il “*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*” (art. 2, lett. e).

L'art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007 ha specificato che gli “atti di persecuzione” devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;



c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 d.lgs. 251/2007); a fronte di istanza motivata e "per quanto possibile" documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca) (*ex plurimis*, Cass. n. 16202/2012; da ultimo Cass. n. 28153/2017).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass.,



SS.UU., n. 4674/1997) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. SS.UU. n. 27310/2008).

Per quanto concerne, infine, la protezione umanitaria, va richiamato il combinato disposto dell'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998.

La prima delle due norme da ultimo citate prevede che *“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*;

La seconda norma, invece, prevede che la concessione della protezione umanitaria sia subordinata all'esistenza di *“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 4139/2011; n. 6879/2011; n. 24544/2011; n. 22111/2014), la protezione umanitaria costituisce una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori e condizione indefettibile per il rilascio di un permesso di soggiorno è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano (Cass. n. 26887/2013 individua a mero titolo di esempio le seguenti ipotesi: cittadini stranieri affetti da patologie gravi, madri con figli minori, persone impossibilitate ad autodeterminarsi anche nelle scelte più elementari nel proprio paese).

La protezione umanitaria è, quindi, un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione



sussidiaria, ma solo quando emerga la particolare situazione di vulnerabilità in cui versa il richiedente, che non sia tale da giustificare il riconoscimento delle misure maggiori.

Pur mancando nel nostro ordinamento un elenco tassativo di ipotesi di vulnerabilità, a titolo esemplificativo, ai fini della individuazione dei contorni della fattispecie, viene in rilievo l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 che prevede la vulnerabilità in presenza di *“persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali”*.

Da ultimo, occorre rilevare che il diritto di asilo è stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti analizzati – rappresentati dallo *“status”* di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario – cosicché non v'è più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).

3) Nel merito, il provvedimento impugnato non appare censurabile laddove ha ritenuto che nella fattispecie non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria.

Sotto il primo profilo, infatti, non si ravvisa *ab origine* nei fatti raccontati dal richiedente la prospettazione di un fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il ricorrente si è, infatti, limitato ad affermare di essere emigrato dalla Nigeria per ricevere all'estero le cure necessarie a curare la sua patologia.

In ragione di ciò devono, altresì, escludersi i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 d.lgs. 251/2007, stante la mancata prospettazione da parte del richiedente del rischio di subire la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte ovvero del rischio per il medesimo di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante nel suo Paese di origine, attesa l'impossibilità di superare i dubbi scaturenti dalla narrazione



del ricorrente, non avendo lo stesso specificato tutte le circostanze utili a corroborare la vicenda e dovendo dunque confermare l'assenza di attendibilità e credibilità già censurata dalla Commissione in sede di diniego.

Quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio 2008, l'UNCHR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.

In quest'ottica, sempre secondo l'UNCHR, il "valore aggiunto" di questa ipotesi consiste nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché *"anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria ... dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone"*.

Per quanto concerne la nozione di *"conflitto armato interno"*, la Corte di Giustizia ha chiarito che *"in assenza di qualsivoglia definizione ... la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati"* e che pertanto *"la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro"*, con esclusione – tuttavia - delle violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*).



Sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, *“la constatazione dell’esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona”* e non è nemmeno necessario che *“tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e ... che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”* (sentenza 30.1.2014, causa n. C-285/2012, *Diakité*).

La fattispecie in esame, peraltro, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, e pertanto si deve ritenere, da un lato, che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e Considerando 35 della Direttiva 2011/95/UE) e, dall’altro, che una mera situazione di instabilità politica non può essere assimilabile all’ipotesi del conflitto armato interno.

In ogni caso, la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) postula, oltre alla sussistenza di una situazione configurabile quale “conflitto armato”, che la violenza generalizzata sia tale da comportare minaccia “grave ed individuale” alla vita o alla persona del richiedente e a tal proposito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pur avendo accolto una nozione ampia di conflitto armato, affermando che *“la constatazione dell’esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto”* ha precisato che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria è necessario che il conflitto sia caratterizzato da una violenza indiscriminata e individuale alla vita o alla persona del richiedente la





protezione sussidiaria (sentenza CGUE 30.1.2014 Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides).

Alla luce delle considerazioni che precedono non si ravvisa in Delta State (Nigeria) la presenza di un conflitto armato interno da cui possa conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati, tale da comportare una minaccia individualizzata a danno del ricorrente.

Dalle fonti si apprende che la situazione di sicurezza nel sud della Nigeria è dominata principalmente dal conflitto nel Delta del Niger, territorio che comprende gli stati di Bayelsa, Delta e River. Questa zona è particolarmente ricca di giacimenti petroliferi, voce fondamentale dell'economia nigeriana. A partire dagli anni 90 però numerosi gruppi armati, molti dei quali con stretti legami con i culti dei campus universitari, sono stati coinvolti in crimini come il sequestro e il sabotaggio degli oleodotti (*bunkering petrolifero*, cioè il processo di hacking in tubazioni, seguito dalla raffinatura o dalla vendita su un mercato parallelo, doc. 1, p. 27), creando molti disordini nella regione.

Durante gli anni 2000 la regione è stata interessata da scontri violenti tra le forze federali (la Joint Task Force – JTF) e numerosi gruppi armati, tra i quali emergeva il *Movement for the Emancipation of the Niger Delta* (MEND). Tali gruppi rivendicavano principalmente un miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali e una più giusta ripartizione dei ricavi petroliferi. Inoltre si riporta che membri della JTF si siano a loro volta macchiati di attività criminali quali bunkering petrolifero e ottenimento di contratti lucrosi con le compagnie petrolifere della regione (doc. 1, p. 27). Ciò ha peggiorato ulteriormente la situazione di insicurezza e violenza nella regione. Senonché nel 2009 ci fu una svolta, quando, continuando gli scontri violenti tra l'esercito nigeriano e le forze del MEND, l'allora Presidente Umaru Yar'Adua propose un piano di amnistia incondizionata per i militanti disposti a deporre le armi. Il piano ha avuto effetti positivi, dato che il MEND ha indetto qualche mese più tardi un cessate il fuoco illimitato per iniziare le trattative col Governo.



All'inizio del 2016, però, nuovi gruppi armati hanno ripreso le violenze e gli attacchi contro le infrastrutture petrolifere, oltre che rapimenti di operai del settore. Il principale di questi è il gruppo dei *Niger Delta Avengers* (NDA), che si sono distanziati dal MEND e dal suo operato, anche se secondo alcuni osservatori ci sarebbero collegamenti tra i due gruppi (doc. 2, p. 72). Dall'inizio del 2016 gli NDA hanno messo in atto numerosi attacchi ai danni di impianti petroliferi e oleodotti di diverse multinazionali straniere ma anche nazionali, come l'attacco all'oleodotto della *Nigerian National Petroleum Corporation* (NNPC) dell'ottobre 2016.

I militanti non sono più popolari quanto in passato, anzi sono considerati dalla popolazione locale più che altro come banditi che strumentalizzano la questione del Delta del Niger per coprire le proprie attività criminali e usare i loro interessi per forzare il Governo a fare concessioni (doc. 2, p.73). I continui attacchi agli oleodotti hanno un pesante impatto ambientale che ricade principalmente sulle popolazioni locali, che si trovano a vivere in un ambiente altamente inquinato.

La risposta delle autorità federali tramite l'esercito nigeriano per lottare contro i gruppi armati è alquanto brutale e contribuisce all'acuirsi delle tensioni nella regione. Secondo diverse fonti locali queste misure adottate dalle forze di sicurezza contro gli NDA sono sproporzionate e tendono ad aggravare la situazione di povertà nella regione (doc. 2, p. 73-74).

Dal rapporto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del dicembre 2017, il livello di violenza armata nell'area del Delta rimane "basso" grazie al reintegrato programma di amnistia, ai nuovi dispiegamenti di truppe nei sei stati della regione del Delta e a iniziative di pace da parte dei leader locali, regionali e nazionali (doc. 3, p. 4).

Il Dipartimento di Stato Americano nel suo Rapporto sui diritti umani di marzo 2017 riporta casi di rapimenti di civili da parte di gruppi criminali nella regione del Delta del Niger e nel Sud Est, ai fini di richiedere pagamenti di riscatti (doc. 4).



Dalle varie fonti consultate si evince che la situazione nel Delta State, come negli altri stati della regione del Delta del Niger, pur essendo caratterizzata dalla presenza dei gruppi criminali di cui si è detto, non è caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato nella accezione richiesta dalla normativa interna ed internazionale, come mostra altresì la mappa aggiornata sui casi di morti violente del *Council on Foreign Relations*.

[Fonti: EASO – Informazioni sui paesi di origine, *Nigeria. Notizie sul paese*, June 2017, available at:

[https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO\\_Nigeria\\_Country\\_focusJune17\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf) (accessed 25 May 2018); France - Office français de protection des réfugiés et

apatrides (OFPRA), *Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 2016*, available at:

[https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1612\\_nga\\_ofpra\\_rapport\\_mission.pdf](https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1612_nga_ofpra_rapport_mission.pdf) (accessed 25 May 2018); UN Security Council, *Report of the Secretary-General on the*

*activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel*, S/2017/1104, 26 December 2017, available at:

[https://www.ecoi.net/en/file/local/1420649/1226\\_1514984752\\_n1742696.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1420649/1226_1514984752_n1742696.pdf) (accessed 25 May 2018); USDOS – US Department of State, *Country Report on Human Rights Practices*

*2016 – Nigeria*, Document #1394515, 3 March 2017, available at: <https://www.ecoi.net/en/document/1394515.html> (accessed 25 May 2018);

<https://reliefweb.int/report/nigeria/towards-ending-conflict-and-insecurity-niger-delta-region> (accessed 25 May 2018); ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and

Asylum Research and Documentation, *Nigeria: security situation*, 20 April 2018, available at: <https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/featured-topics/security-situation/#Toc511984621> (accessed 25 May 2018);

<https://www.cfr.org/nigeria/nigeria-security-tracker/p29483> (accessed 25 May 18)].

In ogni caso il ricorrente non ha nemmeno allegato che dalla situazione di insicurezza del paese di origine possa derivargli un pericolo di minaccia grave ed individuale, quale



requisito necessario ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c), anche alla luce del recentissimo pronunciamento della Cassazione (sentenza Corte di cassazione, sez. I, ord. 31 maggio 2018, n. 14006) che ha affermato che: *“In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal d.lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno, nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”*.

Quanto infine alla domanda di protezione umanitaria, si ritiene sussistente la condizione di vulnerabilità, posto che dalla copiosa documentazione sanitaria allegata agli atti emerge che il ricorrente è affetto da schistosomiasi, patologia rara che necessita di continuità terapeutica rispetto al trattamento già erogato dall’Ospedale Sacro Cuore di Negrar (doc. 17).

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, occorre tener conto che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, l’art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all’art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. n. 18583/2012).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:



accerta e dichiara il diritto di al rilascio di un  
permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998;  
dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per l'adozione del  
provvedimento di competenza;  
nulla sulle spese

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona nonché al Pubblico  
Ministero.

Venezia, 26.6.2018

Il Giudice relatore  
dott. Maddalena Bassi

Il Presidente  
dott. Tania Vettore

